Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 7 maggio 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 30 aprile, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il dott. Abu Hanifah, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Indonesia.

(2237)

Il 30 aprile, alle ore 11,50, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il dott. Julio Cesar Bueso Caceres, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Honduras.

(2238)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 18 febbraio 1958
registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1958
registro n. 15 Esercito, foglio n. 203

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare « sul campo » fatte dalle Autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA D'ARGENTO

GERMANO Pietro fu Giuseppe da Cigliano (Vercelli), classe 1920, sottotenente fanteria complemento, 89° fanteria « Cosseria ». — Ufficiale di pura fede e di elevati sentimenti, dava, durante quattro mesi di servizio in un caposaldo avanzato ripetute prove di alto sentimento del dovere e di coraggio personale, che ripeteva in più giornate di aspri combattimenti. Ferito e non lievemente ad un braccio si offriva per guidare un reparto alleato e con questo andava al contrattacco del nemico. Nella stessa circostanza, accortosi che una mitragliatrice del reparto era rimasta priva di serventi la rimetteva in azione e successivamente, avvalendosi del braccio rimasto illeso, la riportava sulle nuove posizioni, destando l'ammirazione dello stesso reparto alleato. Accettava di essere sgombrato in luogo di cura solo dopo averne ricevuto ripetutamente l'ordine. — Nowo Kalitwa (Russia), 12-17 dicembre 1942.

LA FRAGOLA Vincenzo, nato a Napoli il 14 luglio 1916, tenente fanteria complemento II battaglione guastatori di c. a., I compagnia. — Assegnato con il suo reparto in rinforzo ad un battaglione seriamente impegnato, durante sei giorni di aspra e continua lotta fu costante esempio di audacia e di ardimento. Dopo aver validamente contribuito alla strenua resistenza del battaglione di fanteria, incaricato della protezione del ripiegamento dei pochi superstiti dava mirabile prova di ardimento, contenendo l'irruenza dell'avversario. Ritto in piedi, con il fucile mitragliatore di un suo porta arma caduto, eseguiva con calma nutrite raffiche sull'avversario infliggendogli gravissime perdite. Dopo aver incitati i pochi uomini rimasti con lui a seguirlo all'assalto alla baionetta, con il suo contegno audace rallentava la pressione nemica e permetteva di portare a salvamento alcuni mortai da 81. Fulgido esempio di ardimento. — Quota di Ssamadarowka, 12-17 dicembre 1942.

MEDAGLIA DI BRONZO

BARACHI Bidu di Ghellu e di Habnet Derar, nato a Cudò Zubo (Eritrea) il 15 marzo 1900, sciumbasci eritreo, comandato superiore A. S. — Sciumbasci eritreo, addetto alla segreteria del Governatore della Libia e comandante superiore delle Forze armate Africa settentrionale, durante un violento bombardamento aereo che distruggeva gran parte del Quartier generale, si lanciava volontariamente tra le fiamme che divoravano l'ufficio del Governatore sotto intenso mitragliamento dall'alto, e recuperava una cassaforte portatile contenente materiale segreto operativo. Compiuta questa prima ardimentosa impresa ritornava sul luogo del sinistro e con altrettanto grave rischio della vita, soccorreva due carabinieri rimasti feriti trasportandoli al posto di medicazione. Soldato di colore, fedele, devoto ed animato da sentimenti di vera italianità, è stato sempre esempio di valore personale e di dedizione al dovere. — Misurata Marina (Tripolitania), 24 dicembre 1941.

BRUNELLI Marino, nato a Velo Veronese (Verona), il 30 maggio 1919, caporale artiglieria, 136° artiglieria. — Dopo essersi distinto per audacia e valore in combattimento, accortosi che due feriti giacevano allo scoperto sotto il fuoco nemico, accorreva volontariamente con un ufficiale medico in loro soccorso, trasportandoli in salvo entro le nostre linee. Fulgido esempio di elevati sentimenti umanitari, spirito di sacrificio ed attaccamento al dovere. — Mareth (Tunisia), 21-23 marzo 1943.

CUCCODORO Camillo, classe 1909, distretto Firenze, capo manipolo medico, 41° battaglione camicie nere « M ». — Medico di battaglione camicie nere « M » per più giorni e più notti si prodigava instancabilmente nella sua intelligente e pietosa opera di assistenza sanitaria ai numerosi feriti, molti dei quali debbono solo a lui la vita. Calmo e sereno sempre, conscio del suo alto compito umanitario, magnifico esempio per tutta la battaglia per superbo sprezzo del pericolo, per alto senso del dovere e per elevato spirito di sacrificio. — Krassno - Orekowo - Fiume Don, 13-16 dicembre 1942.

MARRONE Giuseppe da Positano (Salerno), classe 1910, camicia nera, 164° battaglione camicie nere, 1ª compagnia. — Con pochi ardimentosi si lanciava, insieme al proprio ufficiale su posizione dominante di obbligato passaggio, per stroncare e ostacolare l'azione di nuclei nemici che tentavano l'aggiramento di un posto importante della difesa, costringendoli a ripiegare con gravissime perdite. — Wolchefit di Gondar, 27 agosto 1941.

VIRANDO Alfredo, nato a Genova il 19 gennaio 1916, tenente fanteria complemento, 89ª fanteria. — Ufficiale ai rifornimenti di un battaglione impegnato per più giorni in un'aspra e sanguinosa lotta dava ogni sua attività ad assicurare il funzionamento dei servizi. Assunto in un momento critico il comando di un reparto di formazione lo portava al contrattacco concorrendo alla rioccupazione di una importante posizione. — Nowo Kalitwa - Don (Russia), 12-19 dicembre 1942.

(2128)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1958, n. 453.

Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Spagna sullo scambio di « stagiaires », concluso a Madrid il 25 novembre 1957.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra l'Italia e la Spagna sullo scambio di « stagiaires », concluso a Madrid il 25 novembre 1957, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'art. 11 dell'Accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — GUI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 75. — RELLEVA

Accordo fra l'Italia e la Spagna sullo scambio di « stagiaires »

Il Presidente della Repubblica Italiana e il Capo dello Stato Spagnolo, desiderando rendere più stretta la collaborazione fra i due Paesi nel campo lavorativo e sociale, e

Considerando i vantaggi che deriveranno dal promuovere l'intercambio di lavoratori da uno Stato all'altro al fine di poter esercitare temporaneamente la loro professione e perfezionarsi nelle loro cognizioni professionali, hanno deciso di concludere un Accordo.

A tale scopo hanno nominato come loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

S. E. il Signor Don Giulio DEL BALZO DI PRESENZANO, *Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d'Italia in Madrid*;

IL CAPO DELLO STATO SPAGNOLO:

S. E. il Signor Don Fernando Maria CASTIELLA Y MAIZ, *Ministro degli Affari Esteri*;

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

Articolo 1

1. Il presente Accordo si applica agli « stagiaires ».

2. Ai soli effetti del presente Accordo sono considerati « stagiaires » quei cittadini di uno dei Paesi contraenti che si recano nel territorio dell'altro Paese contraente allo scopo di perfezionare le proprie cognizioni professionali, occupandosi per un determinato periodo di tempo presso un datore di lavoro.

3. Gli « stagiaires » possono essere dell'uno o dell'altro sesso e possono essere occupati sia in attività manuali che intellettuali. In linea di principio, essi debbono aver compiuto il 18° anno di età e non avere superato il 30°.

Articolo 2

1. Con l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore nei due Paesi contraenti circa l'ingresso, il soggiorno e l'uscita degli stranieri, gli « stagiaires » di uno dei due Paesi sono autorizzati a stabilire un rapporto di lavoro nell'altro Paese, nelle condizioni stabilite dagli articoli che seguono, salve restando, tuttavia, le disposizioni di legge o amministrative che disciplinano l'occupazione di stranieri in determinate professioni.

2. L'ammissione degli « stagiaires » prescinde in generale dalla situazione del mercato di lavoro esistente nelle categorie professionali interessate; le supreme autorità amministrative degli Stati contraenti possono tuttavia concordare la esclusione di professioni e territori determinati dall'applicazione dell'Accordo.

3. In ciascuno dei Paesi contraenti, l'ammissione in qualità di « stagiaire » effettuata a norma del presente Accordo, sostituisce il permesso di lavoro.

Articolo 3

1. Il numero delle autorizzazioni da concedersi da uno dei Paesi contraenti agli « stagiaires » dell'altro Paese durante l'anno solare non deve superare le 300 (trecento) unità, ed un massimo del 20 (venti) per cento di detto numero potrà appartenere allo stesso gruppo professionale.

2. Il contingente annuale di trecento unità previsto al comma 1, non potrà subire riduzioni per il fatto che altri « stagiaires » di un Paese già risiedono o si recheranno nel territorio dell'altro Paese a seguito di autorizzazioni ottenute nell'anno precedente o di prolungamento del periodo di « stage » a norma dell'articolo 4, comma 1.

3. Ogni autorizzazione rientra nel computo del contingente fissato sia che venga concessa o utilizzata per un anno o per un periodo minore. Ciascun Paese ha diritto ad usufruire per intero del contingente annuale anche se l'altro Paese non utilizzi o utilizzi soltanto parzialmente il proprio. Le quote di contingente inutilizzate nell'anno cui si riferiscono non possono essere riportate all'anno seguente.

4. Il numero di « stagiaires » indicato al comma 1 potrà essere variato su proposta di uno degli Stati contraenti mediante scambio di note fra i Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi. Siffatti accordi riguardanti il successivo anno solare dovranno essere conclusi non oltre il 1° dicembre.

Articolo 4

1. La durata del periodo di « stage » non dovrà, di regola, superare i 12 mesi. Tuttavia essa potrà, eccezionalmente, essere prolungata per un massimo di altri 6 mesi.

2. Gli « stagiaires », al termine del periodo di « stage », non potranno rimanere nel Paese nel quale erano occupati come « stagiaires », per assumervi un'altra attività lavorativa.

3. Le autorizzazioni relative allo « stage » saranno concesse sotto riserva che gli « stagiaires » non eserciteranno altre attività lucrative e non occuperanno impiego diverso da quello per il quale l'autorizzazione è stata accordata.

4. Nel caso in cui il rapporto di lavoro dello « stagiaire » dovesse sciogliersi prima del termine previsto, per cause a lui non imputabili, le competenti autorità del Paese in cui lo « stagiaire » si trova, concederanno allo stesso tutte le possibili facilitazioni affinchè egli possa trovarsi un lavoro corrispondente presso un altro datore di lavoro. Ciò vale anche nel caso in cui lo « stagiaire » venisse a trovarsi in contrasto su questioni di lavoro col proprio datore di lavoro.

Articolo 5

Gli « stagiaires » godono dello stesso trattamento dei cittadini del Paese dove si recano a lavorare per tutto ciò che concerne l'applicazione delle leggi, regolamenti ed usi riguardanti le condizioni di lavoro, le assicurazioni sociali, l'assicurazione contro la disoccupazione, nonchè l'igiene e la sicurezza del lavoro ed in genere per tutto ciò che concerne l'applicazione delle disposizioni relative alla sicurezza sociale dei prestatori d'opera; si applicano ad essi inoltre le disposizioni contenute nelle Convenzioni e negli Accordi stabiliti in materia fra i due Stati.

Articolo 6

L'autorità competente di un Paese concederà la prescritta autorizzazione all'autorità dell'altro Paese soltanto se il datore di lavoro che dovrà assumere lo « stagiaire » si impegna a retribuirlo in misura adeguata e cioè secondo le tariffe fissate dai contratti collettivi di lavoro o, in mancanza, secondo le tariffe correnti nella regione per la categoria professionale cui lo « stagiaire » appartiene.

In ogni caso tale remunerazione dovrà assicurare allo « stagiaire » i mezzi di sostentamento adeguati alla sua categoria.

Articolo 7

1. Le persone che desiderano beneficiare delle disposizioni del presente Accordo dovranno farne domanda all'autorità competente del proprio Paese.

Nella domanda esse dovranno fornire tutte le necessarie indicazioni ed allegarvi i documenti in appresso specificati:

1) certificato di nascita;
2) certificato di buona condotta;
3) certificato medico attestante che l'interessato non è affetto da alcuna malattia contagiosa o che limiti le sue capacità lavorative;
4) eventualmente, una dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro con cui si dichiara disposto ad assumerlo come « stagiaire » alle proprie dipendenze;
5) una dichiarazione con la quale il candidato si impegna a lasciare il Paese ospitante al termine del periodo di « stage ».

2. Sarà competenza di detta autorità esaminare se sia il caso di trasmettere, tenendo conto del contingente annuale, la domanda all'Autorità competente dell'altro Paese, la quale decide in merito alla concessione del permesso nonchè in merito ad eventuali proroghe, in conformità all'articolo 4, comma 1. Se la decisione è favorevole, questa dovrà essere comunicata all'autorità dello Stato al quale appartiene lo « stagiaire » insieme a un contratto di lavoro in duplice esemplare stabilito dal datore di lavoro che occuperà lo « stagiaire » stesso, nel quale siano specificate almeno la sua durata e l'entità del salario, fissato conformemente a quanto disposto nell'articolo 6.

Articolo 8

1. Al fine di conseguire gli scopi stabiliti nel presente Accordo e di venire incontro, nei limiti del possibile, ai candidati « stagiaires » che non siano in grado di trovare con i propri mezzi dei datori di lavoro disposti ad utilizzarli, i Governi contraenti si impegnano ad adoperarsi opportunamente per ricercare loro un impiego appropriato.

2. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno il possibile per garantire l'evasione delle domande nel più breve termine. Esse si adopereranno inoltre per eliminare — con la massima sollecitudine — le difficoltà che possano esistere per l'ingresso, il soggiorno e l'uscita degli « stagiaires »; le disposizioni del presente Accordo non fanno cessare tuttavia l'obbligo degli « stagiaires » di osservare le disposizioni vigenti nel territorio degli Stati contraenti, relative all'ingresso, al soggiorno o all'uscita dei cittadini stranieri.

Articolo 9

Gli atti e documenti occorrenti per l'ammissione prevista dal presente Accordo sono esenti dalla tassa di bollo.

Articolo 10

1. Le domande di cui all'articolo 7 dovranno essere indirizzate per i cittadini italiani: al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in Roma. Per i cittadini spagnoli: alla Direzione Generale del Lavoro del Ministero del Lavoro.

2. Le Autorità italiane e spagnole sopramenzionate corrisponderanno, per quanto attiene all'applicazione del presente Accordo, direttamente tra di loro.

3. Eventuali controversie relative all'applicazione del presente Accordo saranno risolte amichevolmente per le normali vie diplomatiche.

Articolo 11

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica il quale avrà luogo a Roma il più presto possibile. Esso rimarrà in vigore fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello dello scambio predetto.

2. L'Accordo si considera rinnovato tacitamente per un anno a meno che uno dei due Stati contraenti non lo denunzi con Nota con tre mesi di anticipo.

3. In caso di denuncia, i permessi già concessi in base al presente Accordo resteranno in vigore, essendo validi per il periodo di tempo stabilito.

4. Come contingente per il resto dell'anno durante il quale si è firmato l'Accordo, si considera la quota del contingente stabilito nel paragrafo 1 dell'articolo 3, corrispondente al periodo che va dall'entrata in vigore dell'Accordo fino alla fine.

Fatto a Madrid il venticinque novembre del millenovecentocinquantasette, in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, i cui testi fanno ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno munito il presente Accordo delle loro firme e dei loro sigilli.

Per lo Stato Spagnolo
CASTIELLA Y MAIZ

Per la Repubblica Italiana
DEL BALZO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1958, n. 454.

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1957-58 a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (2° provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Viste le leggi 29 luglio 1957, n. 643; 17 ottobre 1957, n. 1007, 31 ottobre 1957, numeri 1011, 1013, 1014 e 1016;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1957-58, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 243. — Restituzioni e rimborsi	L.	500.000.000
Cap. n. 244. — Restituzioni e rimborsi, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 271. — Restituzione d'imposte, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 272. — Restituzione d'imposte, ecc.	»	800.000.000
Cap. n. 321. — Restituzioni e rimborsi	»	1.000.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 50. — Pensioni ordinarie, ecc.	L.	23.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 128. — Stipendi, ecc.	L.	500.000.000
Cap. n. 140. — Stipendi, ecc.	»	1.000.000.000
Cap. n. 143. — Oneri previdenziali, ecc.	»	180.000.000
Cap. n. 250. — Paghe, ecc.	»	29.300.000

Ministero della difesa:

Cap. n. 29. — Stipendi, ecc.	L.	1.080.000.000
Cap. n. 30. — Stipendi, ecc.	»	300.000.000
Cap. n. 50. — Oneri previdenziali, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 51. — Paghe, ecc.	L.	638.000.000
Cap. n. 55. — Oneri previdenziali, ecc.	»	522.000.000
Cap. n. 56. — Stipendi, ecc	»	60.000.000
Cap. n. 78. — Oneri previdenziali, ecc.	»	41.600.000
Cap. n. 79. — Paghe, ecc.	»	518.000.000
Cap. n. 83. — Oneri previdenziali, ecc.	»	434.000.000
Cap. n. 106. — Oneri previdenziali, ecc.	»	14.300.000
Cap. n. 107. — Paghe, ecc.	»	52.000.000
Cap. n. 111. — Oneri previdenziali, ecc.	»	108.000.000
Cap. n. 242. — Stipendi, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 243. — Stipendi, ecc.	»	410.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 76. — Paghe, ecc.	L.	97.173.000
Cap. n. 78. — Oneri previdenziali, ecc.	»	18.733.000

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. n. 2. — Stipendi, ecc.	L.	19.000.000
	L.	8.795.106.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 79. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1958.

Revisione straordinaria di elementi censuari del nuovo catasto terreni in undici Comuni della provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 113 lettera *a*) e 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Visto l'art. 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, sulla revisione generale degli estimi;
Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;
Constatato che si sono verificate variazioni permanenti dello stato dei terreni di qualità boscate dei seguenti undici comuni della Val di Vara (La Spezia):
Beverino, Borghetto di Vara, Brugnato, Carro, Carrodano, Maissana, Pignone, Riccò del Golfo, Sesta Godano, Varese Ligure e Zignago;
Constatato che i dati di classamento nelle scritture censuarie non risultano, per effetto di variazioni permanenti, adeguati allo stato effettivo dei terreni di qualità arborate nei suddetti undici Comuni;

Considerato che nei suddetti Comuni, nessuna revisione è stata finora disposta per le colture boscate ai sensi del primo comma dell'art. 13 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 589;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere a:

1) una revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento dei terreni di qualità boscate dei suddetti Comuni;

2) una verificazione straordinaria dei terreni di qualità arborate, per la revisione del classamento, su domanda degli interessati, nei suddetti Comuni;

Decreta:

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a compiere nel biennio 1958-59:

a) una revisione sistematica della qualificazione, della classificazione e del classamento, con conseguente applicazione di nuovi elementi censuari, per la generalità dei terreni di qualità boscate, siti nei suddetti undici Comuni della provincia di La Spezia, allo scopo di adeguarne l'inquadramento in catasto alle mutate condizioni generali delle colture medesime;

b) una verificazione straordinaria gratuita del classamento dei terreni di qualità arborate negli undici Comuni predetti, allo scopo di conformare i singoli dati del classamento catastale allo stato effettivo delle colture stesse, nei confronti di quelle particelle per le quali i relativi possessori ne abbiano già fatto domanda o che la facciano, all'ufficio tecnico erariale di La Spezia, entro il 31 maggio 1958.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1958
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 318 — BENNATI

(2223)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in località Monticella, sita nell'ambito dei comuni di Conegliano e San Vendemiano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 dicembre 1954 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona in località Monticella, sita nei comuni di Conegliano e San Vendemiano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di Conegliano e San Vendemiano;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale per l'esistenza delle due ville settecentesche Morpurgo e Lippomano, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere sullo sfondo la visione delle Alpi;

Decreta:

La zona, sita nel territorio dei comuni di Conegliano e San Vendemiano, confinante a sud con la strada statale Pontebbana; ad est, con il torrente Cervada; ad ovest, con la congiunzione del piano regolatore di Conegliano; a nord, con una linea passante a dieci metri oltre il crinale; ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che i comuni di Conegliano e San Vendemiano provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 aprile 1958

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso

Verbale n. 22 *della seduta tenuta il giorno* 10 *dicembre* 1954

Ordine del giorno

1) Notifica zona collinare compresa tra Conegliano e « AIGAI »

(*Omissis*)

Letto e approvato il verbale della seduta precedente il presidente dà la parola al prof. Franco soprintendente ai monumenti.

Questi esprime la preoccupazione della Soprintendenza in relazione a numerose costruzioni che stanno sorgendo caoticamente a monte della strada statale Pontebbana nel tratto compreso tra il ponte della Madonna e l'innesto della strada di Vittorio Veneto in quel di Conegliano.

Sarebbe un male assai grave che Conegliano, città dai dintorni ridentissimi, adagiata sulle ultime pendici delle Prealpi che dominano la vallata del Piave, venisse compromessa per mancanza di un piano urbanistico, una zona tra le più amene, ove sorge, fra le altre, la bellissima villa Lippomano del Longhena, zona visibile per lungo tratto dalla strada Pontebbana.

Il sindaco di Conegliano spiega che nel piano regolatore di Conegliano, compilato a suo tempo, la zona in parola era stata omessa per due ragioni:

1) perchè era fuori dallo sviluppo naturale della città e solo di recente sono stati presentati piani di lottizzazione e si succedono progetti a progetti di nuove costruzioni;

2) perchè parte di detta zona è territorio del comune di San Vendemiano. In considerazione di ciò vede con piacere l'interessamento della Commissione per la tutela del paesaggio e della Soprintendenza, solo raccomanda che non venga posto un vincolo troppo pesante.

Il presidente si compiace che in tale interessamento si riconosca una collaborazione alla conservazione e valorizzazione del patrimonio paesistico e non già una intromissione della Commissione nelle faccende interne del Comune.

L'architetto Schiavetto che auspica la salvaguardia dei colli di Conegliano chiede se la nuova architettura dovrà uniformarsi all'architettura esistente.

Il presidente precisa che la Commissione dovrà tutelare il paesaggio, la disciplina delle costruzioni rientra nella compilazione del piano regolatore, secondo le norme di legge. In attesa di ciò il presidente propone, e la Commissione con voti unanimi approva, di notificare la zona delimitata:

sud: della strada statale Pontebbana;

est: dal torrente Cervada in comune di San Vendemiano;

ovest: dalla congiunzione del piano regolatore di Conegliano;

nord: da una linea passante a dieci metri oltre il crinale salvo determinazione dei singoli mappali.

(2075)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del lago di Como, sita nell'ambito dei comuni di Blevio, Torno, Faggeto Lario, Pagnona, Nesso, Lezzeno, Bellagio, Oliveto Lario, Valbrona, Valmadrera, Malgrate, Lecco, Abbadia Lariana, Mandello Lario, Lierna, Varenna, Perledo, Bellano, Dervio, Dorio, Colico e Sorico.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 novembre 1955 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera del lago di Como, sita nell'ambito dei comuni di Blevio, Torno, Faggeto Lario, Pagnona, Nesso, Lezzeno, Bellagio, Oliveto Lario, Valbrona, Valmadrera, Malgrate, Lecco, Abbadia Lariana, Mandello Lario, Lierna, Varenna, Perledo, Bellano, Dervio, Dorio, Colico e Sorico;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei Comuni sopraindicati;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre un susseguirsi di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo splendido scenario del lago di Como, dei paesi della sponda opposta, dei colli, delle Prealpi e delle Alpi;

Decreta:

La fascia costiera del lago di Como, sita nel territorio dei comuni di Blevio, Torno, Faggeto Lario, Pagnona, Nesso, Lezzeno, Bellagio, Oliveto Lario, Valbrona, Valmadrera, Malgrate, Lecco, Abbadia Lariana, Mandello Lario, Lierna, Varenna, Perledo, Bellano, Dervio, Dorio, Colico e Sorico compresa fra il lago e le strade statali e provinciali nei tratti Blevio-Bellagio, Bellagio-Lecco e Lecco-Sorico, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che i Comuni sopracitati provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusto l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 aprile 1958

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
JERVOLINO

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Verbale n. 2/14

Adunanza del 26 novembre 1955

Convocata con lettera raccomandata, oggi 26 novembre 1955 alle ore 10, si è riunita in Como, nella sala delle adunanze dell'Amministrazione provinciale, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como.

(*Omissis*).

COMO — La fascia costiera compresa fra il lago di Como e le strade statali e provinciale nei tratti Blevio-Bellagio, Bellagio Lecco e Lecco Sorico.

Il presidente riferendosi alla seduta del 2 settembre 1955 ed alla proposta di vincolo della fascia costiera del lago di Como, fa presente che all'odierna riunione sono stati invitati i sindaci dei comuni di Valmadrera, Valbrona, Sorico e Perledo erroneamente non convocati nella precedente seduta ed i sindaci dei comuni di Malgrate, Lierna, Nesso, Mandello del Lario, Bellagio, Dorio e Lezzeno che nella seduta del 2 settembre 1955, regolarmente invitati, non si sono presentati.

LA COMMISSIONE

riferendosi alla seduta del 2 settembre 1955 in merito allo stesso argomento;

riconosciuto che la fascia costiera compresa fra il lago di Como e le strade statali e provinciali, nei tratti Blevio-Bellagio, Bellagio-Lecco e Lecco Sorico, ha grande interesse turistico e panoramico;

considerata l'opportunità di lasciare il più possibile libera la visuale per chi percorre dette strade, visuale che ha come scenario il lago di Como, i paesi della sponda opposta, i colli, le Prealpi e le Alpi;

visto che la fascia costiera può essere considerata oltre che un quadro panoramico, un susseguirsi di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo splendido scenario del lago di Como e del panorama descritto.

Delibera all'unanimità, l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla fascia costiera del lago di Como, posta fra le strade suddette ed il lago, sita nel territorio dei seguenti Comuni:

Blevio, Torno, Faggeto Lario, Pagnona, Nesso, Lezzeno, Bellagio, Oliveto Lario, Valbrona, Valmadrera, Malgrate, Lecco, Abbadia Lariana, Mandello Lario, Lierna, Varenna, Perledo, Bellano, Dervio, Dorio, Colico e Sorico.

(*Omissis*).

(2076)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1958.
Nomina del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 30 novembre 1950, con il quale il sig. Gino Graziani venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno;

Considerato che, in attuazione di criteri di ordine generale sul funzionamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura e, inoltre, in particolare, per dare a quella di Livorno una Amministrazione più rappresentativa dell'entità delle singole attività produttive operanti nella Provincia, si ravvisa l'opportunità di provvedere alla rinnovazione degli organi camerali;

Considerata la necessità di assicurare nelle more della nomina dei nuovi Organi la continuità di funzionamento dell'Ente;

Decreta:

Il Prefetto di Livorno è nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1958

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

(2102)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958.
Variazioni al regolamento della Mostra concorso nazionale per la costruzione di mobili tipo di carattere economico.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto legge 29 gennaio 1934, n. 454;

Visti i propri decreti 27 novembre 1957 e 3 gennaio 1958, concernenti il regolamento della Mostra concorso nazionale per la costruzione di mobili tipo di carattere economico;

Considerata l'opportunità di apportare alcune variazioni al predetto regolamento;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le variazioni al regolamento della Mostra concorso nazionale per la costruzione di mobili tipo di carattere economico, approvato col decreto Ministeriale 27 novembre 1957, e modificato col decreto Ministeriale 3 gennaio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 aprile 1958

p. *Il Ministro*: SULLO

(2177)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Sovrana »

Con decreto n 675 del 10 aprile 1958 il sig Raffo Alfredo fu Andrea, domiciliato a Castelletto d Orba (Alessandria), è autorizzato a smerciare in bottiglie l'acqua medio minerale denominata « Sovrana », che sgorga nella concessione Fera, località Tana, nel territorio del comune di Castelletto d Orba (Alessandria)

L'acqua minerale sarà venduta in bottiglie di vetro verde della capacità di litri due, uno, mezzo ed un quarto di litro contrassegnate da una etichetta stampata su carta azzurra con cornice nera e bianca di forma rettangolare e delle dimensioni di cm 17 × 11 per le bottiglie da due litri e da un litro, e di cm 13 × 8 per le bottiglie da mezzo litro e da un quarto di litro

Nella parte centrale a caratteri bleu è stampato « Acqua minerale da tavola - sorgente Sovrana, diuretica digestiva, antiurica - leggerissima, gradevolissima Terme Fonti Fera - Castelletto d Orba (Alessandria) Stabilimenti di cura per le malattie del fegato stomaco, intestino, ricambio, aperti alle fonti da maggio ad ottobre »

Sovrastampata in bleu delimitata da margini bianchi figura nel centro una stella a dieci punte e la scritta « Sovrana » Al lato sinistro sono riportati in alto i risultati dell analisi chimica eseguita dal prof Andrea Gandini, direttore dell Istituto di chimica farmaceutica della Università di Genova, in data 30 maggio 1955, ed in fondo la frase « Addizionata di gas acido carbonico » Sul lato destro sono riprodotte le proprietà clinico farmacologiche e terapeutiche dell acqua minerale, redatte in data 15 dicembre 1956 dal prof Michele Mannia direttore della Cattedra di idrologia medica dell Università di Genova ed il giudizio del prof Carmine Romanzi, direttore dell Istituto di microbiologia dell Università di Genova, circa l'esame batteriologico Sul margine bianco inferiormente sono riprodotti gli estremi del presente decreto di autorizzazione

Il tutto simile all'esemplare allegato al presente decreto

Il sistema di chiusura delle bottiglie verrà eseguito con tappi a corona in maniera da garantire una perfetta ed ermetica chiusura che impedisca alterazioni o sofisticazioni dell acqua minerale

L'imbottigliamento verrà eseguito nello stabilimento costruito nelle vicinanze della sorgente l'acqua minerale sarà addizionata di gas acido carbonico puro

(2182)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo di collaborazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sugli usi pacifici dell'energia atomica, concluso a Washington il 3 luglio 1957.

Il 15 aprile 1958, a seguito dell'avvenuto scambio di comunicazioni previsto dall'art I, è entrato in vigore l Accordo di collaborazione tra l Italia e gli Stati Uniti d America sugli usi pacifici dell energia atomica concluso in Washington il 3 luglio 1957, ed approvato con legge 13 marzo 1958, n 241

(2184)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1958, registro n 8 Interno, foglio n 338, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Avellino di un mutuo di L 169 500 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2256)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 75, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Benevento di un mutuo di L. 277.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2257)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 18 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 333, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Catania di un mutuo di L. 3.700.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2258)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 76, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Firenze di un mutuo di L. 3.200.000.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2259)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 77, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Foggia di un mutuo di L. 696.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2260)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1958, registro n. 9 Interno foglio n. 80, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di L'Aquila di un mutuo di L. 315.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2261)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 78, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Latina di un mutuo di L. 133.000.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2262)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1958, registro n. 9 Interno foglio n. 69, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Taranto di un mutuo di L. 1.169.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2263)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria

Con decreto Ministeriale n. 4148/2052 in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti in data 26 marzo 1958, registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 131, è stata determinata in via definitiva in L. 5.015.026 (lire cinquemilioniquindicimilaventisei), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Montecilfone (Campobasso), della superficie di ettari 74.42.27 nei confronti della ditta DE CRISTOFARO Letizia fu Umberto e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale in data 28 dicembre 1952, n. 4131, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 1.098.491 (lire unmilionenovantottomilaquattrocentonovantuno).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 del complessivo valore di L. 6.110.000 (lire seimilionicentodiecimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5 dell'8 gennaio 1956.

Con decreto Ministeriale n. 4112/2016 in data 27 febbraio 1958 registrato alla Corte dei conti in data 17 marzo 1958, registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 348, è stata determinata in via definitiva in L. 1.682.570 (lire unmilioneseicentottantaduemilacinquecentosettanta), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Bernalda (Matera), della superficie di ettari 23.97.15 nei confronti della ditta SANTORO Angiolina fu Rocco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale in data 25 luglio 1952, n. 1163, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210 del 10 settembre 1952 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati inoltre determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 438.641 (lire quattrocentotrentottomilaseicentoquarantuno).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 del complessivo valore di L. 2.115.000 (lire duemilionicentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 312 del 17 dicembre 1957.

(1992)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 102

Corso dei cambi del 6 maggio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,80	624,80	624,75	624,80	624,805	624,80	624,80	624,80
$ Can	644,76	644,90	644,775	645 —	644,30	644,79	645,125	644,80	644,87	644,70
Fr. Sv. lib.	145,81	145,78	145,80	145,805	145,75	145,81	145,81	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,26	90,19	90,20	90,195	90,20	90,24	90,22	90,25	90,23	90,23
Kr. N.	87,26	87,22	87,22	87,21	87,30	87,26	87,255	87,25	87,27	87,25
Kr. Sv.	120,46	120,45	120,44	120,46	120,40	120,47	120,35	120,50	120,47	120,45
Fol	164,91	164,845	164,855	164,87	164,80	164,95	164,85	164,95	164,91	164,90
Fr. B.	12,52	12,5275	12,53	12,5275	12,51	12,53	12,52625	12,50	12,52	12,525
Fr. Fr.	148,16	148,09	148,08	148,07	148 —	148,18	148,09	148,20	148,15	148,17
Fr. Sv. acc.	142,68	142,70	142,73	142,72	142,70	142,71	142,74	142,65	142,70	142,70
L. st.	1746,35	1745,30	1745,50	1745,30	1744,75	1746,25	1745,75	1746,40	1746,25	1745,25
Dm. occ.	149,06	149,055	149,08	149,07	149 —	149,07	149,07	149,05	149,07	149,06
Scell. Aust.	24,05	24,06	24,06	24,0675	24 —	24,07	24,0675	24,05	24,06	24,06

Media dei titoli del 6 maggio 1958

Rendita 3,50 % 1906	62,375
Id. 3,50 % 1902	59,60
Id. 5 % 1935	97,775
Redimibile 3,50 % 1934	84,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	92 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	86,675
Id. 5 % 1936	97,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	84,475

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	95,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	95,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 maggio 1958

1 Dollaro USA	624,802
1 Dollaro canadese	645,062
1 Franco svizzero lib.	145,807
1 Corona danese	90,207
1 Corona norvegese	87,232
1 Corona svedese	120,455
1 Fiorino olandese	164,86
1 Franco belga	12,527
100 Franchi francesi	148,08
1 Franco svizzero acc.	142,73
1 Lira sterlina	1745,525
1 Marco germanico	149,07
1 Scellino austriaco	24,067

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Coltivatori diretti Achille Grandi », con sede in Copertino (Lecce), e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 aprile 1958, la Società cooperativa agricola « Coltivatori diretti Achille Grandi », con sede in Copertino (Lecce), costituita con atto del notaio dott. Luciano Bernardini, in data 7 ottobre 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con nomina di liquidatore nella persona del rag. Giuseppe Ragnato.

(1978)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « La Monterossina », con sede in Monterosso al Mare (La Spezia), e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 aprile 1958, la Società cooperativa di consumo « La Monterossina », con sede in Monterosso al Mare (La Spezia), costituita con atto del notaio dott. Leopoldo Vinzoni in data 11 luglio 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con nomina di liquidatore nella persona del rag. Rosario Milazzo.

(1979)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Ricostruzione », con sede in Ponte Buggianese (Pistoia), e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 aprile 1958, la Società cooperativa di produzione e lavoro « La Ricostruzione », con sede in Ponte Buggianese (Pistoia), costituita con atto del notaio dott. Carlo Bellandi in data 6 novembre 1950, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore, nella persona del rag. Pancaldo Santi Tommaso.

(1980)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso di rettifica

Nel decreto del Ministro per la marina mercantile 17 aprile 1958 (Estensione della disciplina del lavoro portuale alla rada di Priolo-Melilli) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 28 aprile 1958:

dopo le parole « . . . a norma del Codice della navigazione approvato . . . » leggasi « . . . approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successivo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 ».

(2266)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a quattordici posti di volontario nella carriera commerciale

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341;

Visto l'art. 23 del regolamento approvato con il regio decreto 31 marzo 1941, n. 598;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di volontario nella carriera commerciale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

I) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

II) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trenta, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

III) laurea in economia e commercio o in scienze economico-marittime o in giurisprudenza, conseguita presso una Università della Repubblica o altro Istituto equiparato, o laurea in economia e diritto conseguita presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia;

IV) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

V) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e sempreché non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera commerciale;

VI) attitudine professionale, di cui all'art. 223, lettera *b*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da accertarsi nei modi indicati nel successivo art. 5.

Possono essere ammessi al concorso gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. II) del precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

e) per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari, straordinari, volontari ed incaricati di Università o di Istituti di istruzione universitaria, il limite massimo di età è elevato entro i termini indicati nell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito con modificazioni, nella legge 24 giugno 1950, n. 465.

Nei casi indicati dal n. 1) al n. 5) ed anche quando sia possibile il cumulo dei benefici, non è ammesso superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

7) il limite massimo di età è inoltre protratto fino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, e per gli appartenenti alle categorie cui sono estesi gli stessi benefici, salvo le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12, ultimo comma, della legge stessa;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 200, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale Ufficio I, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche se l'aspirante risieda all'estero.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che, pur avendo superato l'età di trenta anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel precedente art. 3, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate,

6) di quale titolo di studio sia in possesso, specificando presso quale Università o Istituto lo abbia conseguito e in quale data,

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari

L'aspirante dovrà altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

a) se coniugato, il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita del coniuge,

b) se residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge,

c) se, e in quali lingue estere, oltre quelle obbligatorie (francese ed inglese), l'aspirante desideri sostenere le prove facoltative scritte o orali, o entrambe le prove come indicato nel successivo art 8,

d) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego,

e) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso e che siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, qualora questi risieda all estero la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell ufficio presso il quale presta servizio

Alla domanda l aspirante dovrà allegare i seguenti documenti, anche se egli sia dipendente di ruolo dello Stato

I. - *a*) se abbia già prestato servizio militare o se sia stato dichiarato « abile arruolato » copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L 200 rilasciato dalla competente autorità militare,

b) se sia stato dichiarato riformato o rivedibile certificato di esito di leva in carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune competente e provvisto del visto di conferma del commissario di leva, o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana, da cui risultino le indicazioni relative alle cause che hanno determinato la dichiarazione di inabilità permanente o temporanea al servizio militare

c) se non sia stato ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune competente o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

II — Certificato medico su carta da bollo da L 100 dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima, e che non ha imperfezioni fisiche a meno che queste siano state contratte in guerra e per cause di guerra e semprechè non siano di impedimento all esercizio delle funzioni proprie della carriera commerciale tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana a cui spetta di autenticare ed eventualmente tradurre il certificato, previa dichiarazione che esso è stato rilasciato da sanitario di sua fiducia

Il possesso del predetto requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell'Amministrazione in qualsiasi momento

I documenti indicati nei precedenti numeri I e II devono essere di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art 5.

Il requisito dell'attitudine professionale di cui all'art 223, lettera *b*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 sarà accertato mediante colloquio nel quale gli aspiranti debbono dar prova della propria attitudine ad orientarsi nei principali problemi internazionali in relazione agli aspetti economici e commerciali

Il colloquio si svolgerà con la Commissione di cui all'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n 1341.

La data fissata per il colloquio, che avrà luogo presso il Ministero degli affari esteri, sarà comunicata individualmente agli aspiranti non meno di dieci giorni prima

Gli aspiranti dovranno presentarsi al colloquio muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio,

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato,

3) tessera postale;

4) porto d armi,

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Art 6.

Gli esami consisteranno in cinque prove scritte ed una orale

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie

a) diritto privato, con particolare riguardo al diritto commerciale,

b) economia politica, politica economica e finanziaria, tecnica bancaria e tecnica commerciale (commercio interno, commercio internazionale),

c) tecnica degli scambi e degli accordi commerciali di pagamento,

d) lingua francese,

e) lingua inglese

L esame orale verterà oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte anche sulle seguenti

1) diritto internazionale pubblico e privato,

2) diritto costituzionale ed amministrativo,

3) geografia commerciale

4) elementi di merceologia,

5) legislazione doganale e valutaria,

6) statistica

Le tesi dei programmi d esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto

Art 7

Il punteggio per ogni prova è espresso in ottantesimi

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno cinquantasei ottantesimi nelle prove scritte e non meno di quarantotto ottantesimi in ciascuna di esse Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno quarantotto ottantesimi

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, eventualmente aumentata del punteggio riportato nelle prove scritte di lingue facoltative di cui al successivo art 8 e dal voto riportato nella prova orale eventualmente aumentato del punteggio riportato nelle prove orali di lingue facoltative.

Art 8

In aggiunta alle prove obbligatorie nelle lingue francese ed inglese, l'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta o orale, o ad entrambe le prove nelle lingue tedesca, russa, spagnola ed araba, nonchè alla sola prova orale in altre lingue

Per ciascuna prova scritta sostenuta nelle lingue facoltative sopra indicate il concorrente può conseguire un massimo di 2 punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1 2. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale

Per le prove orali di lingue facoltative il concorrente può beneficiare di un massimo di 2 punti per ciascuna lingua, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1 2 In ogni caso, il concorrente non può beneficiare di più di otto punti complessivamente per le prove orali di lingue facoltative Il punteggio conseguito si aggiunge al voto, espresso in ottantesimi, riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in questa ultima la sufficienza.

Art 9

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 6, quattro ore per svolgere quelli di lingua estera

Le prove scritte saranno tenute in giorni consecutivi non compresi quelli festivi, la prova orale durà complessivamente non meno di un'ora.

Le prove scritte delle lingue estere obbligatorie e di quelle facoltative consistono in una composizione con l'uso del vocabolario, quelle orali, prevalentemente in una conversazione nella lingua estera con l esaminatore

I candidati dovranno presentarsi alle prove di esame forniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel precedente art 5.

Art 10

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima del l'inizio di esse e ne sarà dato avviso, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Ai fini della predisposizione delle aule e del materiale delle prove scritte d'esame, il Ministero all atto della comunicazione individuale potrà invitare i candidati a confermare la loro intenzione di partecipare al concorso

Ai candidati che conseguano l ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa sarà dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla

Art 11.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza, dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale - Ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n 247 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100,

b) gli ex combattenti della guerra 1940 43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e i prigionieri di guerra, dovranno produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L 100 di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod 69-*ter* rilasciato dalla compentente autorità;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *d)* dovranno comprovare la loro qualifica prensentando un certificato in carta da bollo da L 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre,

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno prensentare un certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto,

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell art 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n 142,

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta bollata da L 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal Prefetto di Roma,

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L 100,

n) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L 100, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza,

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica,

q) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università o dell Istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina ad assistente universitario, la continuità e la qualità del servizio prestato,

r) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno produrre un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma,

t) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E) dovranno presentare un certificato, in carta bollata da L 100, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio,

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L 100, rilasciata dalla competente autorità militare

Art 13

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L 100

I concorrenti che abbiano superato l età di trenta anni e che siano in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti dal precedente art 3, dovranno presentare inoltre, gli appositi documenti specificati nel precedente art 12, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di preferenza o di precedenza,

2) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L 200, del titolo di studio

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100,

4) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200; se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) non possono essere di data anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 100 (rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono) dalla quale risulti se il concorrente sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro, valutati, a norma dell'art. 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito nonchè i titoli di precedenza che dànno luogo a riserva di posti, dichiara con proprio decreto i vincitori del concorso.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, volontari nella carriera commerciale per prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 224 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il volontario, che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1958

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1958
Registro n. 104 Esteri, foglio n. 105. — BAGNOLI

TABELLA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

I. — *Diritto privato, con particolare riguardo al diritto commerciale.*

1. Nozione e fondamento del diritto. Principi generali. Partizione del diritto. Fonti del diritto. La codificazione.

2. Interpretazione delle norme giuridiche. Limiti di efficacia delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo: definizioni, caratteri e categorie. Acquisto, perdita e modificazione dei diritti.

3. Il negozio giuridico. Classificazione dei negozi. Elementi del negozio. Formazione e manifestazione della volontà negoziale. L'oggetto, la causa e la forma del negozio. Vicende del negozio: nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione. La rappresentanza.

4. Persone fisiche. Capacità giuridica e capacità di agire. Diritti della personalità. Gli istituti di tutela della persona fisica. Stato civile.

5. Persone giuridiche. Requisiti di esistenza. Capacità e rappresentanza.

6. Famiglia. Matrimonio, filiazione ed adozione.

7. Successioni: concetto e principi fondamentali della successione per causa di morte. Donazione.

8. Diritti reali. Nozione e classificazione delle cose e dei beni. Proprietà: modi di acquisto e perdita della proprietà. Comunione e condominio. Servitù. Possesso.

9. Diritti di obbligazione. Concetto ed elementi dell'obbligazione. Modificazioni soggettive ed oggettive del rapporto obbligatorio. Adempimento, inadempimento, estinzione dell'obbligazione.

10. Contratti in generale. Classificazione dei contratti. Principali tipi di contratto.

11. Contratto di trasporto.

12. Contratti bancari e di conto corrente. Legislazione sulle banche e sulle borse.

13. Contratto di assicurazione. Legislazione in materia di istituti di assicurazione.

14. Contratto di mandato: contratti di commissione, di spedizione, di agenzia.

15. L'impresa: l'imprenditore, l'agenzia. Le imprese commerciali. La società: concetti generali, elementi costitutivi del contratto di società. La società per azioni: costituzione, organi sociali, rapporti interni, rapporti con terzi. La società a responsabilità limitata. Le cooperative, le mutue. I consorzi.

16. Diritti sui beni immateriali: proprietà industriale, letteraria ed artistica, marchi, disegni, modelli e brevetti.

17. Titoli di credito: cambiale ed assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.

18. Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.

19. Proprietà della nave e dell'aeromobile. Esercizio della nave e dell'aeromobile.

20. Obbligazioni relative alla navigazione con particolare riguardo ai contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile.

21. Avarie comuni, assistenza, salvataggio e recupero. Assicurazione dei rischi della navigazione. Garanzia delle obbligazioni relative alla navigazione.

22. Tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi, garanzie patrimoniali, tutela giurisdizionale dei diritti. Prescrizione e decadenza.

II. — *Economia politica, politica economica e finanziaria, tecnica bancaria e tecnica commerciale (Commercio interno, commercio internazionale).*

a) Economia politica.

1. I bisogni. I beni. L'utilità. La ricchezza. Il reddito: formazione, distribuzione ed impiego del reddito. Il valore.

2. L'equilibrio del consumatore. La domanda individuale di beni a fecondità semplice, la domanda individuale di beni durevoli. Il risparmio individuale. L'elasticità della domanda individuale. La rendita del consumatore.

3. I fattori della produzione: complementarietà e sostituibilità tra fattori della produzione. Produttività media e produttività marginale di un fattore della produzione. La legge della produttività decrescente. L'ottimo impiego dei fattori della produzione. La domanda dei servizi produttivi. Il costo obiettivo e il costo subiettivo. Il costo fisso, il costo variabile, il costo totale, il costo medio e il costo marginale. L'equilibrio dell'impresa in periodo lungo. L'equilibrio dell'impresa in periodo breve. La curva di offerta della singola impresa in condizioni di concorrenza. L'offerta a costi congiunti e a costi connessi.

4. Lo scambio dei beni. La domanda collettiva. L'offerta collettiva. L'elasticità della domanda e dell'offerta collettiva. Il mercato e le forme di mercato. Il prezzo in condizioni di concorrenza. Il prezzo in condizioni di monopolio, di monopolio parziale, di duopolio, di oligopolio e di monopolio bilaterale.

5. La formazione del prezzo dei servizi produttivi in condizioni di concorrenza e in condizioni di monopolio. Le risorse naturali e la rendita. Il lavoro e il salario. Il risparmio e l'investimento. Il capitale e il saggio di interesse. Le teorie dell'interesse. Saggi di interesse per prestiti a breve e a lunga scadenza. L'impresa, il rischio e il profitto.

6. Lo scambio e la moneta. Le funzioni della moneta. Classificazione della moneta. Moneta bancaria. Moneta comune. Il valore della moneta. La domanda e l'offerta di moneta. La velocità di circolazione della moneta. L'equazione dello scambio. I sistemi economici a moneta aurea e quelli a moneta inconvertibile.

7. Nozione e funzione del credito. Il credito, il risparmio e la moneta. Il credito alla produzione e il credito al consumo. Le banche come organi di credito. L'Istituto di emissione. La scuola bancaria e la scuola metallica. Le banche ordinarie di credito. Il credito bancario a breve scadenza, il credito industriale a media e a lunga scadenza. La liquidità bancaria. Il risconto da parte della banca centrale. Gli strumenti di controllo della banca centrale. La politica dello sconto. Le operazioni sul mercato aperto. Il mercato monetario e il mercato finanziario. La speculazione commerciale e finanziaria. I cicli economici e la politica anticiclica.

8. Il movimento internazionale dei beni. Il movimento internazionale del capitale. Il movimento internazionale del lavoro. La bilancia dei pagamenti. La bilancia commerciale. La teoria dei costi comparati. La teoria della domanda offerta internazionale.

9. Il cambio fra sistemi economici a moneta aurea. Il meccanismo dell'equilibrio fra sistemi economici a moneta aurea. Il cambio fra sistemi economici a moneta inconvertibile. Il meccanismo dell'equilibrio fra sistemi economici a moneta inconvertibile. Il problema della convertibilità e della trasferibilità monetaria.

10. I trattati di commercio. La clausola della nazione più favorita. Le tariffe e i dazi doganali. Gli effetti economici dei dazi. Importazione ed esportazione temporanea: il drawback. I premi. Il dumping. Il contingentamento. Il controllo dei cambi. Gli accordi di compensazione valutaria (clearings). Le compensazioni mercantili. Gli accordi di pagamento. Le aree di libero scambio e le aree preferenziali. Le unioni doganali. Le unioni economiche. Le aree valutarie.

11. Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc). Il fondo monetario internazionale (I.M.F.). La Banca per la ricostruzione e lo sviluppo (I.B.R.D.). L'Organizzazione internazionale del commercio (I.T.O.) e l'Accordo generale sulle tariffe e il commercio (G.A.T.T.). L'Organizzazione internazionale del lavoro (I.L.O.). L'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.). L'Organizzazione europea per la cooperazione economica (O.E.C.E.). L'Unione europea dei pagamenti (E.P.U.). La Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.). La Commissione economica per l'Europa (E.C.E.). La Comunità economica europea. La Comunità europea per l'energia atomica.

12. Cenni sulla struttura economica e sulle condizioni economiche dei seguenti paesi: Italia, Stati Uniti, U.R.S.S., Regno Unito, Francia e Germania.

b) Politica economica e finanziaria:

1. Politica ed economia. I sistemi economici individualisti, i sistemi economici collettivisti, i sistemi economici misti. La politica economica e finanziaria dei sistemi economici misti.

2. La politica del consumo e la politica del risparmio. La politica del risparmio e la politica dell'investimento. La politica della produzione e delle partecipazioni statali. La politica anti-monopolistica.

3. La politica salariale e dell'occupazione: *a*) il salario e la produttività; *b*) il salario e l'occupazione; *c*) la disoccupazione e la lotta contro la disoccupazione; *d*) la politica migratoria, interna ed internazionale.

4. La politica monetaria e la politica creditizia: *a*) l'inflazione; *b*) la deflazione; *c*) la politica di stabilità del potere di acquisto.

5. La politica finanziaria: *a*) la pressione tributaria; *b*) la politica dei prestiti pubblici.

6. La politica di redistribuzione del reddito. La politica di sviluppo economico; il piano Vanoni. La politica dei trasporti.

7. La politica degli scambi con l'estero: politica liberista, politica protezionista, politica autarchica.

c) Tecnica bancaria e tecnica commerciale (commercio interno, commercio internazionale):

1. L'organizzazione delle banche di credito ordinario. Le operazioni delle banche di credito ordinario. Le operazioni attive: le operazioni di sconto, le aperture di credito, le anticipazioni su titoli e su merci. Le operazioni passive: i depositi bancari, i conti correnti passivi. La gestione bancaria: la liquidità, i tassi attivi e passivi, la gestione cambi; la gestione fidi, la gestione titoli. Il finanziamento del commercio estero.

2. Organizzazione, ubicazione e dimensione dell'impresa commerciale. La gestione degli acquisti e delle vendite. Le scorte. La pubblicità. I costi di distribuzione nel commercio in grosso e al dettaglio, interno e internazionale. Raccolta, trasporto, immagazzinamento delle merci. Conservazione, alterazione e impiego delle merci. Sofisticazioni, surrogazioni e sostituzioni. I prodotti tipici e la loro tutela. L'espansione commerciale mediante creazione di filiali all'estero.

III. — *Tecnica degli scambi e degli accordi commerciali di pagamento*

1. Le negoziazioni in cambi, a pronti e a termine, in regime di mercato libero e di mercato controllato. Gli arbitraggi in cambi cambio diretto e cambio indiretto (cross-rate). Le operazioni su merci. Le aperture di credito documentate.

2. Il regolamento degli scambi commerciali con l'estero: *a*) in valuta libera; *b*) col sistema della compensazione generale (clearing); *c*) col sistema della compensazione privata e con quello di affari globali; *d*) col sistema degli affari di reciprocità; *e*) con le operazioni franco-valuta.

3. Merci soggette a controllo all'esportazione e contingenti relativi.

4. Criteri di ripartizione delle licenze di importazione e di esportazione: garanzie di utilizzo, rinnovo, ecc.

5. Criteri di limitazione alle importazioni: contingenti specifici e globali, contingenti doganali, stagionalità, calendario dei prodotti agricoli.

6. Accordi commerciali e di pagamento recentemente conclusi dall'Italia.

7. Le disposizioni tipiche e le modalità di controllo degli accordi di pagamento e degli accordi di compensazione e di pagamento. La tecnica ed il funzionamento degli accordi di compensazione e di pagamento a base multilaterale conclusi fra i Paesi dell'O.E.C.E. Il sistema della lira multilaterale.

8. Liberalizzazioni convenzionate nel quadro dell'O.E.C.E. e liberalizzazioni concesse in via autonoma (importazioni a dogana). Contingenti di salvaguardia. I più recenti sviluppi del processo di liberalizzazione degli scambi europei: Comunità economica europea.

IV. — *Diritto internazionale pubblico e privato*

a) Diritto internazionale pubblico:

1. Struttura della Comunità internazionale. Principi ispiratori e caratteri del suo ordinamento. L'ordinamento internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati.

2. Le norme dell'ordinamento internazionale e i loro caratteri. Validità ed efficacia delle norme internazionali.

3. I soggetti. La personalità internazionale degli Stati. Soggetti internazionali diversi dagli Stati. Personalità delle unioni di Stati. Gli stati giuridici soggettivi internazionali.

4. Organi dei singoli Stati per le relazioni internazionali. Organi di Istituzioni internazionali e organi internazionali.

5. I fatti giuridici. Atti giuridici. Accordi. Fatti illeciti. La responsabilità internazionale.

6. La sovranità territoriale degli Stati. Diritti su territori altrui.

7. Limiti dell'attività degli Stati rispetto agli individui nel loro ordinamento interno.

8. Trattati collettivi e bilaterali concernenti la cooperazione internazionale nel campo economico e commerciale. Le istituzioni europee di cooperazione e integrazione economica: O.E.C.E., U.E.P., C.E.C.A., Comunità economica europea, Comunità europea per l'energia atomica, ecc.

9. Procedimenti di soluzione delle controversie internazionali. Arbitrato. Corte internazionale di giustizia. Procedimenti per la tutela dei diritti. Autotutela. Tutela associata.

10. Lo stato di guerra e il rapporto di neutralità.

b) Diritto internazionale privato:

1. Nozioni generali: natura e funzione delle norme di diritto internazionale privato. Interpretazione e limiti al funzionamento delle norme di diritto internazionale privato. Lo adattamento delle norme straniere richiamate. Persone. Rapporti di famiglia. Diritti reali. Successioni. Donazioni. Obbligazioni. Forma degli atti.

2. Il diritto commerciale (con particolare riguardo ai contratti e alle società commerciali) e il diritto marittimo ed aereo internazionale. Convenzioni relative al diritto internazionale privato che interessano il campo economico e commerciale.

3. Nozioni fondamentali di diritto processuale civile internazionale (limiti della giurisdizione italiana e riconoscimento delle sentenze straniere).

4. Nozioni di diritto internazionale tributario.

V. — *Diritto costituzionale ed amministrativo*

1. Concetto e partizione del diritto pubblico.

2. Lo Stato: elementi e potestà. Caratteristiche generali dello Stato moderno. La personalità giuridica e le funzioni dello Stato; la divisione dei poteri. Struttura dello Stato: forme di Stato e forme di Governo.

3. La rappresentanza politica. L'ordinamento costituzionale italiano. Gli organi: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo. L'ordinamento regionale. La Corte costituzionale.

4. La funzione legislativa: forme dell'attività legislativa, legge formale, regolamenti ed altri atti normativi.

5. La funzione giurisdizionale: posizione e garanzie della magistratura.

6 Il diritto amministrativo e le sue fonti Concetto di pubblica Amministrazione e di organo

7. L'organizzazione amministrativa L'Amministrazione diretta centrale e locale L'Amministrazione autarchica enti territoriali e non territoriali. Organi attivi, organi consultivi, organi di controllo

8 I mezzi dell azione amministrativa il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'Amministrazione

9 Gli atti amministrativi. classificazione e tipi

10 La giustizia nell Amministrazione tutela dei diritti e interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.

VI — *Geografia commerciale*

1 Geografia della produzione Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare cereali, piante da zucchero, da olio e per bevande Le industrie relative I prodotti agricoli di grande uso industriale fibre tessili e caucciu L'allevamento ed i suoi prodotti Il bosco e la pesca Distribuzione geografica della produzione dei minerali I combustibili carbone e petrolio I minerali metallici Le industrie siderurgica e meccanica

2 Geografia del commercio e delle comunicazioni I grandi mercati di importazione e di esportazione Le correnti commerciali e il commercio estero dei principali Paesi, con riguardo allo sviluppo e alla consistenza attuale del commercio italiano Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne dell'industria e dei trasporti nei diversi Stati Reti di comunicazioni terrestri, marittime e aeree.

VII — *Elementi di merceologia*

Merci e mercati Marchi Materie prime, prodotti naturali e prodotti artificiali Combustibili Carboni Petroli Prodotti di elaborazione dei combustibili e dei petroli Materie prime e prodotti organici Prodotti alimentari vegetali ed animali Le industrie agrarie e chimico-agrarie zuccheri, alcoli, grassi Materie prime e prodotti metallurgici L industria chimica inorganica Fibre tessili naturali e artificiali Prodotti sintetici

VIII — *Legislazione doganale e valutaria*

a) Regimi doganali in genere

Tariffa generale (autonoma) e tariffa convenzionale Trattati di commercio e accordi di contingentamento e di pagamenti Clausola della Nazione piu favorita Tariffe preferenziali, differenziali e dazi di rappresaglia

b) Regime doganale italiano

Dogane e loro classificazione Destinazioni doganali e relative operazioni Diritti di confine e diritti doganali Zone franche punti franchi, depositi franchi, magazzini generali e depositi doganali Contravvenzioni e contrabbando doganali

IX — *Statistica*

Il metodo statistico e i suoi procedimenti Rilevazione dei dati Serie statistiche Medie Indici Rappresentazioni grafiche Interpolazione extrapolazione Interpretazione dei risultati Correlazione Movimenti tendenziali e ciclici Fonti statistiche italiane

Roma, addi 30 gennaio 1958

Il Ministro PELLA

(2232)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1958 (Rettifica)

Il decreto Ministeriale 29 marzo 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 78 del 31 marzo 1958) e rettificato nel senso che per la Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita di Camerino deve intendersi bandito, per il corrente anno, il concorso alla cattedra di « chimica generale ed inorganica » e non gia quello di « chimica generale ed inorganica con elementi di organica », come indicato per mero errore materiale nel decreto medesimo.

(2273)

PREFETTURA DI NUORO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 31 dicembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854 e l'art 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Visto il decreto prefettizio n 1013/3ª San del 14 gennaio 1958, con il quale e stato bandito un pubblico concorso per sette condotte mediche vacanti nella Provincia alla data del 31 dicembre 1957,

Viste le designazioni degli Enti ed Associazioni interessate;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 31 dicembre 1957, e costituita come appresso.

Presidente

Flagiello dott Giorgio, viceprefetto

Componenti·

Putzu dott Luigi medico provinciale;

Manca prof Serafino, libero docente in clinica e patologia medica,

Martini prof Domenico, libero docente in clinica e patologia chirurgica,

Pippia dott Giuseppe, medico condotto titolare.

Segretario

Ciuti dott Valfredo, funzionario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avra la sua sede in Nuoro

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione, Annunzi legali, parte terza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Nuoro

Nuoro, addi 22 aprile 1958

Il prefetto DE LORENZO

(2199)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G C.